

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Incidenti stradali: il CID è prova legale

Quando il CID è stato firmato da ambo le parti acquista valore di prova legale e, in particolare di confessione, cioè di piena prova della veridicità dei fatti sfavorevoli dichiarati contro la parte che ha reso la dichiarazione ex art. 2730 c.c. (e ciò per il principio in base al quale nessuno ammette l'esistenza di fatti contrari al proprio interesse se non veri).

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Tribunale di Cassino, sentenza del 24.7.2014

...omissis...

Ritenuta matura, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2013 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

La domanda dell'appellante è fondata.

della motivazione impugnata La sentenza appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto (sinistro stradale avvenuto per esclusiva responsabilità del trattore Fiat sull'assunto che la confessione resa in sede di interrogatorio formale ha valore di prova esclusivamente nei confronti del confitente), ed ha emesso condanna a carico del danneggiante e non della Compagnia assicurativa e del proprietario del veicolo, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto.

L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo fa necessariamente seguito all'avvenuto accertamento del verificarsi dell'evento incluso nel rischio assicurato.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica tale evento consiste nel fatto colposo dell'assicurato che abbia causato un danno a terzi, ed il relativo accertamento costituisce la fonte dell'obbligazione risarcitoria sia del danneggiante sia dell'assicuratore.

Se poi si considera che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore e che questi non può opporre al danneggiato neppure le eccezioni fondate sull'invalidità del di assicurazione, l'obbligazione sull'inefficacia contratto risarcitoria dell'assicuratore risulta ancora più strettamente collegata accertamento della responsabilità del danneggiante.

Se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311).

La soluzione adottata dalla sentenza impugnata - che peraltro era condivisa anche da una parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, prima dell'intervento delle Sezioni Unite - è stata sollecitata dal fatto che il Giudice di Pace ha probabilmente ritenuto sospetta e resa in danno della compagnia assicuratrice, la confessione piena della propria responsabilità da parte dello xxxxx

L'art. 2733, 3 comma c.c. concede al giudice la facoltà di apprezzare liberamente il valore probatorio della confessione resa solo da alcuni litisconsorti.

Il giudicante deve però essere coerente e non contraddittorio.

Egli non può infatti pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità quanto ai rapporti fra danneggiante e danneggiato e fra danneggiato e assicuratore. La confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.).

Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna

del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore e del proprietario del veicolo.

Ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto alla struttura dell'azione cosi come disciplinata dagli articoli 18 e 23 della L. n. 990 del 1969, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato (nel caso de quo questa sussiste ex art. 2054 c.c.).

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il responsabile del danno è, infatti, litisconsorte necessario in quanto la controversia deve svolgersi in modo unitario tra danneggiato, assicuratore, responsabile del danno e, in caso di non coincidenza con il proprietario del veicolo, anche con quest'ultimo.

Non si può, pertanto, pervenire ad un differente giudizio di responsabilità per i soggetti coinvolti.

A sostegno della confessione di xxx resa in sede di interrogatorio formale vi è anche CTU, da cui sebbene risulta "inverosimile che un urto di modesta entità (...) abbia potuto cagionare i danni sopramenzionati" (p. 9), tuttavia considerando compatibile l'urto con i danni non lascia dubbi sull'ari laddove si legge che "appare verosimile nonché compatibile che il lieve danno da ammaccatura ubicato sul cofano anteriore, nonché, la rottura del paraurti anteriore e la lesione del proiettore anteriore sinistro (...) sono conseguenza diretta del sinistro" (p. 6).

Il CID, prodotto nel giudizio di primo grado, è stato firmato da ambo le parti acquistando valore di prova legale e, in particolare di confessione, cioè di piena prova della veridicità dei fatti sfavorevoli dichiarati contro la parte che ha reso la dichiarazione ex art. 2730 c.c. (e ciò per il principio in base al quale nessuno ammette l'esistenza di fatti contrari al proprio interesse se non veri).

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (Cass. 15 gennaio - 31 marzo 2010, n. 7781¹).

La sentenza del giudicante di prime cure appare, pertanto, errata e merita di essere riformata nella parte in cui non ritiene raggiunta la prova dell'an del sinistro anche nei confronti della convenuta impresa assicurativa e del

¹ N.d.r.: in tale sentenza , si legge testualmente *nel caso di scontro tra veicoli a motore per i* quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le consequenze risultanti dal modulo stesso" - cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorchè esso non è compilato in tutte le sue parti . In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni, ancorchè egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore, sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l'art. 2733 c.c., comma 2, e non comma 3.

proprietario del veicolo con conseguente revisione del regolamento per le spese processuali del giudizio di primo grado come indicato in dispositivo.

Per quanto concerne il quantum del danno, corretta appare la stima effettuata dal Giudice di primo grado basata sulla CTU che a parere di questo Giudice risulta essere attendibile ed accurata

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

- il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza 224/09 emessa in data 25.4.2009 dal Giudice di Pace di Pontecorvo, in persona del dott. xxxxx, e vertente tra xxx. avverso Sxxx disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- riforma la sentenza di primo grado e per l'effetto dichiarxxxx- unitamente a Sxxxx responsabili del sinistro avvenuto in data 3.1.2006 in Pontecorvo, via Vetrine;
- riforma la sentenza di primo grado e per l'effetto condannaxxxxx. al pagamento in solido con xxx della somma complessiva di Euro 3.898,55 di cui Euro 1.019,27 per i danni materiali ed Euro 2.879,28per le lesioni fisiche oltre accesso ri in favore di xxxx
- riforma la sentenza di primo grado e per l'effetto condanna xxx a rifondere in solido con S.G. le spese di lite di primo grado a favore di xxx quantificate in Euro 2.026,63 oltre Iva, cpa, spese forfettarie;
- condanna xxx e la xxxa al pagamento di entrambe le C.T.U come liquidate nel giudizio di primo grado;
- condanna xxx al pagamento in solido a favore di xxxx delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in Euro 178,00 per gli esborsi e per i compensi professionali in Euro 4.835,00 (D.M. n. 55 del 2014- III scaglione) oltre Iva, cpa, spese forfettarie;

Così deciso in Cassino, il 22 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2014.



